

ANALISI CHIMICHE PER SMALTIMENTO RIFIUTI

(D.M. 27 settembre 2010 Criteri ammissibilità rifiuti in discarica per rifiuti non pericolosi)

PARAMETRI DA CONSIDERARE

Parametro analitico (sul tal quale)	Da fare	Limiti (art. 6 comma 3)
Peso specifico	X	
pH (su sospensione)	X	
Residuo a 105°C (sostanza secca)	X	≥ 25 %
Residuo a 600°C	X	
TOC ⁽¹⁾		
Cr totale	X	
Cr VI	X	
As	X	
Be	X	
Cd	X	
Cu	X	
Hg	X	
Pb	X	
Sn	X	
Se	X	
Te	X	
Fe	X	
Ni	X	
Zn	X	
Tl	X	

Parametro analitico (Eluato UNI 10802)	Da fare	Limiti (art. 6 Tab. 5 limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi)
As	X	0,2
Ba	X	10
Cd	X	0,1
Cr totale	X	1
Cu	X	5
Hg	X	0,02
Mo	X	1
Ni	X	1
Pb	X	1
Sb	X	0,07
Se	X	0,05
Zn	X	5
Cloruri	X	2.500
Floruri	X	15
Solfati	X	5.000
DOC (*) (**)	X	100
TDS (***)	X	10.000

(*) Il limite di concentrazione per il parametro Doc non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti:

- fanghi prodotti dal trattamento e dalla preparazione di alimenti individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 020301, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, fanghi e rifiuti derivanti dalla produzione e dalla lavorazione di polpa carta e cartone (codici dell'elenco europeo dei rifiuti 030301, 030302, 030305, 030307, 030308, 030309, 030310, 030311 e 030399), fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice dell'elenco europeo dei rifiuti 190805) e fanghi delle fosse septiche (200304), purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l'attività biologica;
- fanghi individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 040106, 040107, 040220, 050110, 050113, 070112, 070212, 070312, 070412, 070512, 070612, 070712, 170506, 190812, 190814, 190902, 190903, 191304, 191306, purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche;
- rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 190801 e 190802;
- rifiuti della pulizia delle fognature (200306);
- rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 200141;

f. rifiuti derivanti dal trattamento meccanico (ad esempio selezione) individuati dai codici 191210 e 191212 e dal trattamento biologico, individuati dal codice 190501;

g. rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani, individuati dai codici 190503, 190604 e 190606, purché sia garantita la conformità con quanto previsto dai Programmi regionali di cui all'articolo 5 del Dlgs 36/2003 e presentino un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma Ur 11184) non superiore a 1000 mgO₂ /kgSVh.

(**) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il Doc al proprio valore di pH, possono essere sottoposti a test, con una proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico dissolto se il risultato della prova non supera 100 mg/l.

(***) È possibile servirsi dei valori per il Tds (solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per il sulfato e per il cloruro. Il limite di concentrazione per il parametro Tds non si applica alle tipologie di rifiuti riportate nella precedente nota (*).